

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1689

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CURTI IVANO, CERRETI GIULIO, BORGHESE, RAVAGNAN, GATTO VINCENZO, MARICONDA

Presentata il 12 novembre 1959

Concessione di un ulteriore contributo annuo di lire 50.000.000 a favore della fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca (F. A. R. P.)

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 3 maggio 1955, n. 427, venne concesso alla Fondazione assistenza rifornimenti pesca (F. A. R. P.) un contributo annuo di lire 50.000.000 onde consentirle l'esercizio del credito fiduciario a favore della piccola pesca nelle acque marittime e interne e per le attività di assistenza di cui all'articolo 2 dello statuto — approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 novembre 1951, n. 1757, e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 13 marzo 1952.

Tale concessione ha consentito alla F. A. R. P. di svolgere in questi ultimi anni una concreta attività nel campo del credito con notevole beneficio per la categoria che ricorre ad essa con fiducia e legittima aspettativa.

Attualmente il credito non può superare le 250.000 lire ed è concesso al tasso d'interesse del 3 per cento, in forma fiduciaria e con garanzia limitata ad avalli solvibili; la estinzione del credito è a lunga scadenza.

Come è noto, l'attività della Fondazione risale al periodo anteguerra, e già allora beneficiava di un contributo a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nonché di sussidi della Presidenza del Consiglio e di Enti di diritto pubblico, per un complessivo ammontare di 500.000 lire all'anno.

L'assistenza svolta dall'Ente era però limitata a quei pescatori che per gravi e

riconosciute condizioni economiche non erano in grado di fare fronte ai danni subiti nell'esercizio della pesca mentre nei casi meno gravi, le attrezzature venivano fornite a pagamento dilazionato nel tempo e senza aggravio di interesse.

Con il contributo dello Stato, stabilito in lire 50.000.000 all'anno e facendo fronte, per il rimanente, con un suo limitato capitale, la F. A. R. P. ha potuto elargire in questi anni crediti per lire 413.809.000 più lire 18.487.500 di sussidi a favore dei pescatori colpiti da sinistri, avvenimenti frequenti nella pesca marittima ed interna. La F. A. R. P. nella sua attività creditizia ha registrato una perdita di esercizio che non raggiunge il 2 per cento.

Non potrà quindi sfuggire l'entità veramente considerevole del credito e delle elargizioni a titolo gratuito, distribuiti, in appena quattro anni di attività, cui fa riscontro la percentuale minima delle perdite dovute in gran parte a mancati rientri di crediti per cause di forza maggiore.

L'attività della Fondazione dimostratasi di così grande importanza deve, a nostro avviso, essere ulteriormente incoraggiata sì da consentirle di poter far fronte alle richieste della categoria che ad essa ricorre soprattutto per la tempestività con cui la F. A. R. P. opera, agevolando al massimo la concessione del credito, differenziandosi in ciò profonda-

mente da iniziative analoghe di istituti fiduciari o bancari.

Occorre favorire questa categoria di operatori economici, soggetti ad una pericolosa attività, ed aventi scarsa disponibilità di attrezzature adeguate, non facilmente acquisibili dai pescatori per le loro note condizioni economiche.

Per le considerazioni suesposte si auspica che la F. A. R. P. venga posta nella condizione di contribuire in forma più efficace

alla risoluzione del problema dell'acquisto delle attrezzature per la pesca, con l'attuazione di un provvedimento di concessione di un ulteriore contributo di 50.000.000 annui.

Solo con questo provvedimento si può consentire alla F. A. R. P. di fare fronte alle effettive esigenze creditizie della categoria.

Per quanto qui sopra premesso, si sottopone alla attenzione degli onorevoli colleghi nel suo letterale testo, la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È autorizzata la concessione di un ulteriore contributo di lire 50.000.000 annui a favore della « Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca », per provvedere alle attività previste dall'articolo 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951, n. 1757.

La spesa relativa alla concessione del contributo di cui al presente articolo, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.